NUOVE NORME SULLA NEGOZIAZIONE E LA CESSIONE DI VALUTE ESTERE ALLO STATO

Art. 1

Le valute estere che saranno determinate con decreti del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro sono versate dalle persone fisiche o giuridiche tenute all'obbligo dell'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute stesse, alla Banca d'Italia o ad una delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, per l'accreditamento in conti soggetti alla disciplina stabilita dal presente decreto-legge, aperti al nome delle persone fisiche o giuridiche stesse.

Versione in vigore dal 29 luglio 1955, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato
Estremi	Decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-sulla-negoziazione-e-la-cessione-di-valute-estere-allo/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it